

COMUNE DI _____

Provincia di Pavia

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

01.01.2026 – 31.12.2030.

Sommario

Art. 1 - Oggetto della concessione	3
Art. 2 - Durata della concessione.....	3
Art. 3 - Versamenti e rendicontazione	3
Art. 4 - Corrispettivo del servizio	4
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari	4
Art. 6 - Cauzione definitiva	5
Art. 7 - Responsabilità verso terzi.....	5
Art. 8 Obblighi del concessionario	6
Art. 9 Sede Operativa e Rapporti con l'utenza	7
Art. 10 Gestione del servizio	7
Art. 11 - Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni	8
Art. 12 - Consegna degli impianti al termine della concessione	8
Art. 13 - Servizio pubbliche affissioni	8
Art. 14 - Servizio gestione canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria	9
Art. 15 - Servizio gestione canone di concessione per le occupazioni di aree e spazi pubblici ed aree mercatali	10
Art. 16 Sistema di riscossione	10
Art. 17 Attività di contrasto all'abusivismo	10
Art. 18 - Crediti inesigibili	10
Art. 19 Personale del Concessionario	11
Art. 20 Sub appalto e cessione del contratto	11
Art. 21 Atti successivi alla scadenza della concessione	12
Art. 22 Coordinamento e vigilanza.....	12
Art. 23 Penali	12
Art. 24 - Prescrizioni in merito alla sicurezza	13
Art. 25 - Cause di risoluzione del contratto	13
Art. 26 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione Comunale	14
Art. 27 - Spese a carico del Concessionario	15
Art. 28 - Foro Competente	15
Art. 29 - Trattamento dati personali e riservatezza	15
Art. 30 - Rinvio alla normativa vigente	16

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati (canone unico) ai sensi dell'art. 1, commi 816-836 e 846-847 della Legge n. 160/2019 e del relativo Regolamento Comunale. L'affidamento comprende anche l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la riscossione del relativo canone, nonché la manutenzione degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni.

L'esecuzione del servizio di accertamento e riscossione relativamente alle entrate sopprese e confluite nel Canone Unico Patrimoniale (TOSAP, ICP, DPA) per gli anni non prescritti.

La gestione del servizio è unica ed è affidata in esclusiva al Concessionario che vi provvederà a propria cura e spese per quanto attiene all'esecuzione delle attività ad essa inerenti, provvedendo alla manutenzione ordinaria, straordinaria degli impianti di affissione esistenti ed alla eventuale installazione di nuovi impianti di affissione.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi previsti dalla Legge suddetta ed è tenuto a provvedere senza eccezione alcuna, a tutte le spese comprese quelle per il personale.

I suddetti servizi, costituendo servizi pubblici, non potranno essere sospesi o abbandonati per nessuna ragione, salvo i casi di forza maggiore contemplati all'art. 1218 del Codice civile

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dall'inizio della gestione del servizio, presuntivamente dal 01.01.2026 al 31.12.2030.

Alla scadenza del periodo sopra indicato, la concessione si intenderà cessata senza obbligo di alcuna disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

Resta stabilito che la concessione si intende risolta "ipso jure", senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Art. 3 - Versamenti e rendicontazione

I versamenti relativi ai Canoni verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema PagoPA. L'Ente comunicherà gli estremi del proprio conto corrente sul quale confluiranno le entrate derivanti dall'attività di riscossione ordinaria e coattiva effettuata dal Concessionario.

Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà la visibilità, mediante accesso telematico, del proprio conto corrente al Concessionario per consentire a quest'ultimo la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi, lo scarico dei pagamenti e la predisposizione di una dettagliata rendicontazione. Il Concessionario è quindi tenuto a rimettere al Comune, trimestralmente, il rendiconto analitico dei pagamenti effettuati dagli utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le diverse tipologie di Canone e distinti per annualità, indicando distintamente imposta, sanzioni, interessi di mora, altri diritti e spese.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà. In particolare il Concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati

ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

Il Concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che il Comune metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento per i singoli tributi oggetto di concessione, il Concessionario andrà a specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.

Art. 4 - Corrispettivo del servizio

Il Comune riconosce al Concessionario, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo costituito dall'aggio, nella misura del ____% (derivante dall'offerta economica), sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti. Per riscossione complessiva s'intende la quota di imposta, sanzioni ed interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura ecc...) del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree destinati ai mercati.

Per tutta la durata dell'affidamento, non è prevista la corresponsione, da parte del Concessionario, di un importo minimo garantito annuo.

Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e riscossione. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altre tipologie di entrata, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con cadenza trimestrale posticipata, unitamente al rendiconto di cui all'art. 3.

Il Comune provvede al pagamento delle fatture nei termini di legge.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In applicazione dell'articolo 3, comma 8, della Legge n.136/2010, e s.m.i., il contraente assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria, all'atto dell'incarico.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovesse, per qualsiasi ragione, procedere all'accensione di un nuovo conto corrente da dedicare alla presente commessa, il contraente si impegna, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge n.136/2010, e s.m.i., a comunicare al Comune, entro 7 (sette) giorni, dall'accensione sia gli estremi identificativi del conto corrente stesso, sia i dati relativi alle persone che possono operare sullo stesso.

Art. 6 - Cauzione definitiva

Il Concessionario, a garanzia degli oneri e degli obblighi contrattuali, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'oneri, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs 36/2023, apposita idonea garanzia definitiva. La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza

assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere vigente per tutta la durata del contratto e per i sei mesi successivi alla scadenza.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutti i prestatori di servizi facenti parte del raggruppamento.

La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo di reintegro da parte del Concessionario. In difetto, il Concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

Qualora intervengano rilevanti variazioni nelle modalità di incasso e versamento al Comune delle imposte o canoni potrà essere richiesto l'adeguamento dell'importo della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, compresa la consegna della banca dati cartacea ed informatica aggiornata, completa e fruibile ed il parco degli impianti per le affissioni. Nel caso l'Amministrazione accerti inadempienze a carico del Concessionario, si potrà rivalere anche sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.

Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante avesse a subire. Le Amministrazioni hanno diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del servizio.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte dell'Ente.

Art. 7 – Responsabilità verso terzi

Il Concessionario, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla Concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) ed includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione della cartellonistica.

Il Concessionario terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.

Art. 8 Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. La gestione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e relative prescrizioni fornite dal Comune, nonché delle tariffe approvate dal Comune e delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'oneri. Il Concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, assicurando la massima puntualità, esattezza e sollecitudine.
3. Il Concessionario deve effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate oggetto della concessione, compresa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento esecutivi ed attività conseguenti.
4. Il Concessionario viene individuato quale soggetto contro cui proporre il ricorso e gli altri atti previsti dalla Legge in materia di contenzioso in tutti i gradi del giudizio. Il Concessionario si obbliga a curare direttamente tutti gli adempimenti necessari trasmettendo al Comune copia dei ricorsi, delle controdeduzioni elaborate e delle decisioni sui ricorsi emanate dai competenti organi.
5. Il Concessionario è tenuto a dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, ai Settori comunali competenti, relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali, in particolare, in tema di autorizzazioni e concessioni.
6. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.
7. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
8. Il Concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, anche in considerazione della notevole sensibilità degli stessi applicando la disciplina in materia prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.. Il Concessionario è obbligato a trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.
9. Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia dei dati personali prevista dal GDPR 2016/679 e ss.mm.ii.
10. Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.lgs. 112/1999. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

11. Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del D.lgs 81/2008.

12. Il Concessionario si obbliga altresì a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed il codice di comportamento adottato dal Comune.

13. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 6,7, 9 e 10 debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione. Il Contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nei due codici comportamentali sopra menzionati.

14. Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

15. Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal Comune o dal precedente Concessionario.

16. Il Concessionario, al termine del rapporto con il Comune, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili, comprensive di quanto indicato anche al comma precedente.

Art. 9 Sede Operativa e Rapporti con l'utenza

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio comunale o comunque in Comuni limitrofi entro 30 km dall'ente concedente.

Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione dell'utenza tutti i canali necessari per le attività (telefono, email, posta elettronica certificata ecc).

In occasione dell'emissione di avvisi di pagamento e/o accertamento esecutivo da parte del concessionario, sarà garantita da parte dello stesso il necessario supporto ai contribuenti richiedenti per le opportune attività di assistenza e supporto.

Il personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Art. 10 Gestione del servizio

1. Il Concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione degli utenti del servizio gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio. La modulistica di interesse del contribuente deve essere messa a disposizione anche via internet sia in modalità download sia in modo che l'intero procedimento possa svolgersi on line. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e affissioni, che occupazione suolo pubblico, partecipando anche, quando richiesto o previsto, all'iter dei procedimenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Concessionario dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile dei vari servizi coinvolti nella gestione delle entrate oggetto del presente capitolato.

2. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei contribuenti, nonché consentire l'estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione oltre a gestire gli eventuali mutamenti della normativa e/o delle tariffe.

3. Il Concessionario è tenuto ad agire nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii., della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa), del D.Lgs. 81/2008 (salute e sicurezza luoghi di lavoro), della legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e loro successive modifiche e da ogni altra successive modificazioni o integrazioni.

Art. 11 - Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

1. Il Concessionario per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni impegnandosi a prendere in consegna anche quelli che verranno realizzati in futuro e dovrà conservarli, procedendo, a propria cura e spese, ad una accurata e costante manutenzione.

2. A tal fine, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'attivazione della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, contenente:

- a. Ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
- b. Dimensioni;
- c. Stato di conservazione;
- d. Tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);

3. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.

4. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti necessaria a garantirne la funzionalità.

5. Il Concessionario risponde anche per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti derivanti da cattiva manutenzione.

Art. 12 - Consegna degli impianti al termine della concessione

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni.

Art. 13 - Servizio pubbliche affissioni

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni è affidata in esclusiva alla Società concessionaria. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto, nonché quelli che verranno realizzati.

2. Il Concessionario è tenuto a ricevere le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale.

3. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affidati alla sua gestione.
4. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nell'identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, nella causale del pagamento dovranno essere indicati gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
5. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
6. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione; devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
7. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario. Pertanto, dovrà rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
8. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione a spese del Concessionario.
9. E' fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di esse.
10. E' cura del Concessionario provvedere all'affissione gratuita di tutti i manifesti, allo stesso rimessi dall'Amministrazione Comunale, qualunque ne sia l'oggetto e la finalità, purché rientrino tra le attività istituzionali e comunque svolte dall'Ente. Il Concessionario assume pertanto l'impegno di effettuare, entro 3 giorni dalla data di consegna da parte dell'ente, l'affissione di tutti i manifesti nel limite massimo di capienza offerto dagli spazi disponibili e per la durata che l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, richiederà, concernenti tutte le funzioni istituzionali che il Comune esplica ed esplicherà direttamente o in forma associata con altri organismi pubblici.

Art. 14 - Servizio gestione canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria

1. Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non e' responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'Autorità Comunale, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle Leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti.
2. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onori, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nella Legge n. 160/2019 e nel Regolamento Comunale e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.
3. Il Concessionario nell'espletamento del servizio si atterrà alle norme stabilite dal presente capitolato e dal vigente Regolamento Comunale e tariffe approvate.

Art. 15 - Servizio gestione canone di concessione per le occupazioni di aree e spazi pubblici ed aree mercatali

1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'Autorità Comunale, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle Leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti.
2. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, delle norme contenute nella Legge n. 160/2019 e nel Regolamento Comunale e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.
3. Gli uffici comunali competenti che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di occupazioni, dovranno trasmetterne copia al Concessionario per le opportune verifiche e controlli e per la riscossione contestuale del relativo Canone, secondo le modalità previste dalla Legge n. 160/2019 e dal Regolamento Comunale. Il Comune a mezzo degli uffici preposti, fornirà la massima assistenza sia in occasione di mercati e fiere, sia ogni qualvolta si rendesse necessario a richiesta del Concessionario.

Art. 16 Sistema di riscossione

1. Il Concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, in tempo utile, e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, un preavviso per il pagamento annuale del Canone Unico Patrimoniale in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto e la scadenza del versamento. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre devono essere indicati i recapiti, (recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, sito web etc) ed ogni altra indicazione che il Concessionario riterrà utile per il contribuente.
2. Nell'avviso vanno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino PagoPa per il versamento.

Art. 17 Attività di contrasto all'abusivismo

1. Il Concessionario deve provvedere alle attività necessarie a contrastare l'abusivismo e al recupero dell'evasione.
2. Il Concessionario procede alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio dei canoni notificando, tramite PEC o posta raccomandata A/R per ogni accertamento, formali avvisi nei modi e tempi previsti dalla Legge n. 160/2019 e secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti comunali riguardanti la gestione in oggetto.
3. Il Concessionario deve prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del tributo e deve rendere noto all'utente che il pagamento non sostituisce né sana la mancanza dell'atto autorizzativo.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare ai competenti uffici comunali l'accertamento d'eventuali occupazioni abusive. Il pagamento del canone non regolarizza in alcun modo le occupazioni non autorizzate.

Art. 18 – Crediti inesigibili

1. Al termine dell'attivazione di tutte le procedure esecutive, in caso di mancato recupero del credito, il Concessionario, per ogni singolo contribuente, deve produrre adeguata documentazione comprovante lo stato di insolvibilità del debitore, allegando una relazione

sull'impossibilità di recuperare il credito e con richiesta di discarico dello stesso per inesigibilità.

2. Al fine di stabilire quali crediti e corrispettivi dovranno essere considerati inesigibili, tenuto debito conto delle risultanze degli atti d'ufficio e dello stato delle procedure eseguite, il Concessionario del servizio dovrà fornire, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al Comune, un elenco delle pratiche che a suo giudizio andrebbero abbandonate per irreperibilità e/o inesigibilità dell'anno precedente.

3. Costituiscono cause di perdita del diritto al discarico del Concessionario:

- a) vizi od irregolarità compiute nelle attività di notifica ed avvio delle procedure esecutive;
- b) mancata riscossione per fatti imputabili al Concessionario, a causa di negligenza o ritardi;
- c) incompletezza, ritardi ed irregolarità nelle procedure di riscossione coattiva e di opposizione in eventuali ricorsi;
- d) mancata comunicazione di inesigibilità entro dodici mesi dalla conclusione delle procedure esecutive, svolte con modalità e tempistiche regolari.

Art. 19 Personale del Concessionario

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere da questi verso il Comune.

4. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune medesimo. Il personale dovrà attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito dal codice di comportamento dei dipendenti della pubblica Amministrazione approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. ed il codice di comportamento del Comune.

Art. 20 Sub appalto e cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, limitatamente alle seguenti prestazioni:

- a) Servizio di attacchinaggio;
- b) Installazione, sostituzione e manutenzione impianti affissionali;
- c) Stampa, imbustamento, spedizione e notifica di atti e documenti.

2. E' vietata la cessione del contratto a terzi, a pena di nullità. L'eventuale cessione del contratto provocherà la risoluzione del contratto.

Art. 21 Atti successivi alla scadenza della concessione

1. Il Concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi delegandolo se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso non definitive.
2. Il Concessionario, entro 30 giorni dal termine del rapporto con il Comune, è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al Concessionario subentrato, l'archivio informatico e cartaceo dei contribuenti e, comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.
3. Il Concessionario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.

Art. 22 Coordinamento e vigilanza

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
2. Gli Uffici comunali competenti per materia, curano i rapporti con il Concessionario, svolgono funzione di indirizzo, e ne sovrintendono la gestione vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di legge, regolamentari, del presente capitolato speciale d'oneri e delle disposizioni impartite dal Comune.
3. L'Amministrazione Comunale può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata A/R al Concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 23 Penali

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del competente Responsabile comunale, a discrezione del Comune committente, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.6.
2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - a. Affissioni protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere l'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - b. Affissioni abusive protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - c. Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere € 5,00 per ogni manifesto;
 - d. Ritardo nella consegna della banca dati: penale di 200,00 € per ogni giorno di ritardo;

3. Per ogni altra fattispecie non contemplata al precedente comma, la penale verrà determinata dal Responsabile dell'Area Tributi comunale preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. La contestazione dell'addebito sarà fatta tramite PEC.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivaie sulla cauzione definitiva.
7. Il Responsabile dell'Area Tributi, responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.
8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
9. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora le penali dovessero raggiungere, nel loro insieme, in fase di esecuzione, un importo pari al 10% del valore del contratto stesso.

Art. 24 - Prescrizioni in merito alla sicurezza

1. Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
2. Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 81/2008, a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
3. La designazione del responsabile di cui al comma precedente dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed entro 8 (otto) giorni dalla loro eventuale sostituzione.
4. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 si specifica che il Comune non è tenuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

Art. 25 - Cause di risoluzione del contratto

1. Ove nel corso delle attività fossero emanate norme legislative o regolamenti comunali sulla totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto s'intenderà risolto di diritto.
2. Costituisce inadempimento alla presente concessione, la mancata o parziale effettuazione del servizio.
3. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, qualora a titolo esemplificativo il Concessionario:
 - non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie;
 - per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

- qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune;

- vi sia stato grave inadempimento nell'espletamento del servizio in parola mediante sub-concessione non autorizzata – associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

4. Costituiscono altresì motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile ("clausola risolutiva espressa") le seguenti fattispecie non esaustive:

mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;

- fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;

- instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale del Concessionario per reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che possono comunque compromettere o danneggiare l'immagine e la reputazione del Comune, ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;

- inadempimento che si protragga per oltre 3 (tre) giorni;

- grave inosservanza delle norme previste nel presente capitolato;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario del servizio senza giustificato motivo accolto dal Comune;

- interruzione immotivata del servizio senza giustificato motivo o giusta causa;

- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune potrà comunque, in caso di inadempimento, diffidare ad adempiere il Concessionario ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. La risoluzione del contratto provoca la cessazione del Concessionario con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

6. Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue:

- l'amministrazione Comunale contesterà le violazioni a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo di Posta certificata e assegnerà un termine per la loro eliminazione.

- la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a porre in essere, nei termini e nelle modalità della lettera di diffida, le disposizioni impartite dall'Amministrazione;

- trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto si intenderà risolto procedendo nei confronti dall'appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 26 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., in qualunque momento e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Art. 27 – Spese a carico del Concessionario

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario.

Art. 28 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Comune e Concessionario, in esecuzione del presente capitolato che ne regola la concessione, ove non risolte bonariamente, è individuato quale Foro competente il Tribunale di Pavia.

Art. 29 – Trattamento dati personali e riservatezza

1. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
2. Con la sottoscrizione del contratto, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
3. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs n. 101/2018 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, l'Ente e il Concessionario prendono atto che gli stessi si configurano ai fini privacy quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per quanto di propria spettanza e nel proprio ambito di competenza.
4. Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati.
5. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
6. Entrambe le parti si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione della presente convenzione, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
7. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 ed al D.Lgs n. 101/2018.
8. L'Ente è l'unico Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dal Concessionario per l'esecuzione delle attività previste dal contratto. In tal senso, l'Ente esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suddetti dati.
9. Ai fini del trattamento dei dati, e della costituzione di banche dati le parti rinviando espressamente alle previsioni normative in materia (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n. 101/2018), con la precisazione che il Concessionario è obbligato, al termine del contratto, a trasmettere e consegnare all'Ente ogni banca dati realizzata e/o formata, e non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere, a nessun titolo a terzi e/o per usi commerciali e/o fiscali e/o bancari e/o informativi i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da norme di legge e di stretta pertinenza.
10. Il Concessionario si impegna ad utilizzare i sistemi di sicurezza più aggiornati con particolare riferimento alla lunghezza delle chiavi di crittografia ed ai sistemi di server.

11. I dati personali, sensibili e giudiziari, verranno conferiti al solo fine di svolgere l'incarico di Concessionario.

12. Il Concessionario adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.

13. Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione dell'affidamento, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti note o elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione del presente capitolato.

Art. 30 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'oneri, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed i tributi, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.